

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

composta dai Sigg.ri Magistrati:

dott. Fabrizio TOPI - Presidente -

dott. Vincenzo LO PRESTI - Consigliere -

dott. Giuseppe COLAVECCHIO - Referendario relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 801/2007

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **44541** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di

- **Sciascia Roberto Calogero** nato a Porto Empedocle (AG), il 25.05.1952, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Calafato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alfonso Napoli, sito in Palermo, c.so Alberto Amedeo n. 74.

Visto l'atto di citazione.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 25.01.2007, il relatore dott. Giuseppe Colavecchio, magistrato referendario, il pubblico ministero dott. Gianluca Albo, sostituto procuratore generale, e l'avv. Francesco Calafato per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in segreteria in data 02.08.2006 e ritualmente notificato, la Procura Regionale presso questa Corte, ha convenuto in giudizio l'ing. Sciascia Roberto Calogero,

capo ripartizione dei lavori pubblici del Comune di Gela, per essere condannato al pagamento della somma di € 6.409,23, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio, quale danno erariale patito dal citato ente locale, per avere conferito incarichi professionali liquidati a parcella a personale dipendente in relazione “*ai lavori di completamento e costruzione di n. 700 loculi nel cimitero di Farello*”, giusta le determinazioni n. 839 del 30.09.1999 (*rectius* n. 162 del 05.08.1999, segr. n. 839 del 15.09.1999) e n. 1407 del 03.10.2000 (*rectius* n. 211 del 07.09.2000).

Le indagini della Procura regionale, avviate a seguito della segnalazione del segretario del Comune di Gela, dott. Accardi, avvenuta con nota prot. n. 102 del 27.10.1999, si sono concluse con le relazioni prot. n. 559 del 09.03.2005 e prot. n. 965 del 04.05.2005, redatte dal funzionario istruttore appositamente delegato dal P.M., ing. Lo Iacono, dirigente del Dipartimento Ispettorato Tecnico Regionale.

La contestazione di danno erariale muove dalla determina dirigenziale n. 839 del 30.09.1999 con la quale l'odierno convenuto ha conferito, tra l'altro, l'incarico di “*coordinatore alla sicurezza per l'esecuzione*” agli ingg. Ignazio Russo e Roberto Capizzello della Ripartizione Urbanistica, “*da svolgersi al di fuori delle ore di servizio e dicesi non rientrante tra i compiti d'istituto, a compensare a tariffa professionale ridotta del 50% e pari a £. 16.343.574*”, nonché di “*collaudatore statico in corso d'opera*” all'arch. Raffaella Galanti, della Ripartizione Urbanistica “*e dicesi in possesso di 10 anni d'iscrizione all'albo professionale, da svolgersi al di fuori delle ore di servizio e a compensare a tariffa professionale ridotta del 50% e pari a £. 6.270.000*”.

L'ing. Sciascia, con l'ulteriore determina n. 1227 del 18.11.1999 (*rectius* 277 del 17.11.1999), richiamando l'art. 12 bis co. 2° della legge n. 155/1989, ha modificato il suddetto compenso a tariffa, stabilendone la riduzione del 20% rispetto a quello professionale e l'abbattimento a zero delle spese forfetarie, con liquidazione, giusta la determina n. 1407 del 03.10.2000, dell'importo di £. 9.450.000 (€4.880,52) ai coordinatori alla sicurezza, ingg. Ignazio Russo e Roberto Capizzello (mandati n. 5382 e 5383 del 23.10.2000), e l'importo di £. 2.960.000 (€

1.528,71) al collaudatore statico, arch. Raffaella Galanti (mandato n. 5384 del 23.10.2000).

Il responsabile della Sezione Affari Legali del Comune di Gela, con nota prot. n. 79 del 13.01.2005, notificata tramite Ufficiali Giudiziari in data 14.01.2005, ha costituito in mora l'ing. Sciascia per un presunto danno erariale causato all'Ente, per il conferimento di incarichi *contra legem* a personale interno all'Amministrazione comunale, prevedendone la retribuzione in base a parcelle professionali, per un ammontare complessivo di €177.218,90, di cui €16.423,00 relativi a tutti i mandati emessi a seguito della determina n. 839/1999, tra cui quelli contestati con l'atto di citazione e pari ad €6.409,23.

Il P.M., dopo avere puntualizzato che solo con l'art. 1 della legge regionale n. 7/2002 è stata recepita, con alcune modifiche, la legge statale 11 febbraio 1994 n. 109 (c.d. legge Merloni), unitamente ai connessi regolamenti, dalla Regione Siciliana, titolare in materia di lavori pubblici di competenza legislativa esclusiva, giusta l'art. 14 dello Statuto, ha rappresentato che il quadro normativo di riferimento al tempo della consumazione dell'illecito, era l'art. 1 e l'art. 9 co. 5° della legge regionale n. 21/1985 che, per l'esecuzione di opere di competenza degli enti locali territoriali, qualunque fosse l'importo dell'opera e la fonte dei finanziamenti, prevedevano che *“i componenti di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o a dare autorizzazioni su opere sulle quali è chiamato a pronunciarsi l'ufficio o l'organo di cui fanno parte, non possono ricevere incarichi retribuiti di progettista, direttore dei lavori, o ingegnere capo o collaudatore anche statico relativamente a tali opere”*.

Ciò posto, la procura regionale, relativamente all'incarico conferito all'arch. Galanti ha specificato che, trattandosi di dipendente in servizio presso l'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Urbanistica, competente ad esprimersi tecnicamente su pareri e autorizzazioni relative all'opera pubblica da realizzare, nessun compenso avrebbe potuto essergli attribuito quale professionista; relativamente all'incarico di coordinatori per la sicurezza agli ingg. Russo e Capizzello, anch'essi in servizio presso l'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Urbanistica, ha rappresentato che le relative

incombenze, rientrando nei compiti e nelle attribuzioni del Direttore dei Lavori (nella specie ing. Costa), non avrebbero potuto essere remunerate con compensi non rientranti nel fondo incentivante (rif. Massime Autorità di vigilanza, Determinazione n. 43 del 25.09.00, Deliberazione n. 66 AG15/01 del 14.03.01) “- con l'entrata in vigore - a date diverse nello Stato e in Sicilia - dell'art. 127 del d.p.r. n. 554/99”.

Il P.M. si è soffermato anche sulla ricorrenza dell'elemento psicologico della colpa grave, considerato che le liquidazioni di cui sopra sono state effettuate dal Capo Ripartizione Lavori Pubblici del Comune, ing. Sciascia, nonostante la Giunta Comunale avesse già deliberato (delibera n. 186 del 24.06.99) il non accoglimento della sua richiesta d'approvazione di un Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a professionisti dipendenti da remunerare a parcella, nonché per avere violato oltre l'art. 9 co. 5° della legge regionale n. 21/1985, anche l'art. 8 co. 4° della citata legge in quanto gli incarichi di cui in narrativa avrebbero, comunque, dovuto essere affidati dagli Organi Esecutivi dell'Ente; inoltre, il convenuto richiamando nella determina n. 839/1999 l'art. 13 co. 4° della legge n. 144/99 che ha modificato l'art. 18 co. 1° della legge n. 109/94, non avrebbe potuto non accorgersi di una ulteriore restrizione al pagamento di parcelle ai dipendenti pubblici, avendo il citato art. 18 della legge n. 109/1994 abrogato l'art. 62 co. 4° e 5° del regolamento approvato con regio decreto n. 2537/1925.

In ultimo, l'attore pubblico, analizzando le deduzioni difensive dell'ing. Sciascia, ha precisato che il divieto posto dall'art. 9 della legge regionale n. 21/1985 è una norma dettata a garanzia dell'imparzialità di coloro che svolgano funzioni delicatissime, quale quella di ingegnere capo dei lavori e delle altre, esplicitate nel citato comma 5, funzioni che non possono tollerare neanche in astratto il rischio che l'imparzialità e l'efficienza del *munus* possa essere inficiata da un interesse personale, legato alla corresponsione della parcella professionale, sottolineando che è l'appartenenza all'ufficio a creare l'incompatibilità con l'incarico retribuito a parcella, prescindendo dalla circostanza se nel caso concreto sia stata o meno esercitata la funzione consultiva od

abilitativa.

L'Attore pubblico ha, comunque, posto in evidenza che *“la previsione e l'attribuzione di compensi a parcella, perfeziona una ingiustificabile coesistenza di un doppio rapporto di servizio, pubblico e privato in capo al dipendente legato da rapporto di esclusività con l'ente datore di lavoro”*.

Il convenuto a mezzo del proprio legale si è costituito con memoria depositata in data 05.01.2007, chiedendo il rigetto della domanda proposta dal P.M. con l'atto di citazione.

In particolare:

- con riferimento all'incarico di collaudatore statico conferito all'arch. Galanti non vi è stata alcuna violazione dell'art. 9 della legge regionale n. 21/1985, considerato che l'art. 7 n. 5 della legge regionale n. 22/1996, nel limitare la competenza dei capi degli uffici tecnici ad esprimere parere sui progetti redatti dagli stessi uffici con previsione di spesa non superiore a ecu 300.000 iva esclusa, ha privato, nel caso di specie, del suddetto potere *“l'Ufficio (Ripartizione Urbanistica) di appartenenza del citato tecnico incaricato (a fronte di un importo per lavori a base d'asta pari a £ 1.589.192.177)”*, ed in ogni caso né l'arch. Galanti, né *“l'Ufficio Ripartizione di appartenenza della stessa, hanno mai rilasciato qualsivoglia parere e/o autorizzazione sull'opera in questione”*;
- con riferimento all'incarico di coordinatore della sicurezza, attribuito agli ingg. Russo e Capizzello, l'art. 127 del d.p.r. n. 554/1999 ha trovato applicazione in Sicilia solo con l'art. 1 co. 2° della legge regionale n. 7/2002 e, quindi, successivamente ai fatti contestati; comunque, anche a volere ritenere che tale incombenza fosse da attribuire al direttore dei lavori questi avrebbe avuto diritto ad un compenso retribuito a parcella, considerato che l'incarico di coordinatore della sicurezza non rientra nella previsione del *“fondo incentivante”*.

Il citato convenuto ha comunque escluso la sussistenza del requisito della colpa grave, stante l'incertezza normativa circa la possibilità di conferire incarichi professionali ai dipendenti pubblici, tanto da chiedere la convocazione di una riunione (verbale del 21.07.1999) con il Sindaco pro-

tempore e il direttore generale, al fine di valorizzare il patrimonio professionale dell'Ente e consentire economie di spesa, e da richiedere un parere all'A.N.C.I. che ha confermato la legittimità del proprio operato con la nota prot. n. 212/PS/AR/AC/vs dell'08.06.1999.

All'udienza di discussione l'avv. Francesco Calafato ha eccepito la prescrizione dell'azione erariale; il Pubblico Ministero ha chiesto che l'eccezione venisse dichiarata inammissibile per tardività della stessa.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dal difensore del convenuto all'udienza di discussione in quanto tardiva, giusta il combinato disposto dell'art. 26 del regio decreto n. 1092/1933 e dell'art. 167 co. 2° c.p.c., come novellato dall'art. 2 co. 3° lett. b) ter del decreto legge n. 35/2005 convertito nella legge n. 80/2005.

Ciò posto, il Pubblico Ministero, riprendendo la relazione prot. n. 965 del 04.05.2005 del funzionario istruttore, ha ritenuto illegittimo l'operato dell'odierno convenuto con riferimento *“all'attribuzione di competenze a parcella a personale dipendente del Comune di Gela”*, arch. Galanti, ing. Russo e ing. Capizzello, che si sarebbero venuti a trovare, pertanto, a ricoprire contemporaneamente la veste di dipendenti pubblici e di liberi professionisti, con conseguente incompatibilità di funzioni.

L'organo requirente ha, altresì, contestato all'ing. Sciascia:

- di avere conferito all'arch. Raffaella Galanti, dipendente comunale in servizio presso l'Ufficio Tecnico, Settore Urbanistica, l'incarico di *“collaudatore statico in corso d'opera”*, remunerato con un compenso di € 1.528,71, anche in violazione dell'art. 9 co. 5° della legge regionale n. 21/1985, considerato che l'Ufficio di apparenza era *“competente ad esprimersi tecnicamente su pareri ed autorizzazioni relative all'opera in questione”* (lavori di completamento e costruzione di n. 700 loculi del cimitero di Farello);

- di avere conferito agli ingg. Roberto Capizzello e Ignazio Russo, anch'essi in servizio presso l'Ufficio Tecnico, Settore Urbanistica, l'incarico di "coordinatore per l'esecuzione", remunerato con un compenso di €4.880,52, considerato che tali mansioni avrebbero dovuto rientrare tra i compiti del nominato Direttore dei Lavori, ing. Costa, *"sicché non potevano essere attribuiti compensi non rientranti nel fondo incentivante"*.

La procura Regionale ha ravvisato anche la violazione dell'art. 8 co. 4° della legge regionale n. 21/1985 in quanto i citati incarichi avrebbero dovuto, comunque, essere attribuiti dagli *"Organi Esecutivi dell'Ente"*.

Ciò posto, considerato che ai predetti dipendenti è stato conferito un incarico libero professionale al di fuori delle mansioni d'ufficio, ritenuto fonte di illecito erariale, è necessario esaminare innanzi tutto la relativa normativa.

L'art. 60 del d.p.r. n. 3/1957, in materia di disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, prevedeva espressamente il divieto per i pubblici dipendenti di esercitare *"il commercio, l'industria, né alcuna professione"*.

L'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993, trasfuso successivamente nell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, riguardante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, i cui principi desumibili dall'art. 2 della legge n. 421/1992 e dall'art. 11 co. 4° della legge n. 59/1997 costituiscono per le regioni a statuto speciale norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, ha esteso a tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità previste dall'art. 60 del d.p.r. n. 3/1957, fatte salve le eccezioni previste per i dipendenti a tempo parziale: *"le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o da altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati ... in ogni caso il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da*

quella di appartenenza ... sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione”.

La legge regionale n. 21/1985, come modificata dalla legge regionale n. 10/1993, ha stabilito:

- all'art. 5, che la progettazione può essere affidata agli Uffici tecnici, con indicazione dei criteri per l'incentivazione economica dei rispettivi dipendenti, previa adozione di apposito regolamento, come quello adottato con la delibera della Giunta Municipale di Gela n. 158 del 23.10.1995, nonché a professionisti esterni, disciplinando con un proprio regolamento le modalità per i conferimenti degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori; inoltre, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo, ha previsto che gli enti non possono avvalersi, come professionisti esterni, di dipendenti di uffici tecnici di altri enti pubblici, ancorché autorizzati dall'ente di appartenenza, con la conseguenza che a maggior ragione tale incarico non può essere conferito con contratto libero-professionale a propri dipendenti al di fuori delle ipotesi permesse;
- agli artt. 8, 9 e 19, che possono essere attribuiti gli incarichi di ingegnere-capo, collaudatore tecnico-amministrativo, di collaudatore statico anche a funzionari dipendenti, secondo le modalità indicate con decreto dell'assessore regionale per i lavori pubblici che dovrà fissare anche *“il compenso massimo complessivo per ciascun biennio percepibile dai funzionari regionali”*.

L'art. 17 della legge n. 109/1994, in materia di lavori pubblici, trasfuso successivamente nell'art. 90 del Codice dei lavori pubblici, i cui principi ai sensi dell'art. 1 costituiscono norme fondamentali di riforma economico sociale per le regioni a statuto speciale, prevede che l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, nonché gli incarichi di supporto tecnico-amministrativo, sia affidata agli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, con gli incentivi previsti dal successivo art. 18, o a soggetti che esercitano professionalmente la relativa

attività e che non possono identificarsi in generale, tranne espresse eccezioni normative, con coloro che hanno la qualità di pubblici dipendenti (cfr. art. 17 co. 8°: *“indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti nei vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali”*); le forme di incentivazione per il personale dell'amministrazione appaltante, stabilito in una percentuale dell'importo posto a base di gara, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori: modalità e criteri di ripartizione sono previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'Amministrazione appaltante; in detta percentuale devono essere inseriti anche gli oneri riflessi, come sancito dall'art. 3 co. 29° della legge n. 350/2003 riguardante i compensi erogati dagli enti locali e come disposto con interpretazione autentica dall'art. 1 co. 207° della legge n. 266/2005.

L'art. 2 co. 3° della legge regionale n. 23/1998 ha recepito, comunque, l'art. 6 della legge n. 127/1997 e successive modifiche e integrazioni, il cui co. 13° ha sostituito l'art. 18 co. 1° della citata legge n. 109/1994; a sua volta il suddetto art. 6 della legge n. 127/1997 è stato modificato dall'art. 2 co. 18° della legge n. 191/1998 e, successivamente, dall'art. 13 co. 4° della legge n. 144/1999.

Il Comune di Gela ha adottato il relativo regolamento con delibera della Giunta Municipale n. 238 del 12.11.2002.

L'art. 13 co. 4° della legge n. 144/1999 ha abrogato l'art. 62 co. 4° e 5° del regio decreto n. 2537/1925 che prevedeva la possibilità, per le sole amministrazioni dello Stato, di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse con una riduzione non inferiore ad un terzo né superiore alla metà delle tariffe

professionali; sul punto è necessario puntualizzare che l'art. 21 della legge n. 734/1973 prevedeva che i compensi previsti dal suddetto art. 62 avrebbero dovuto essere versati “*al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro*” e che “*nessun corrispettivo è dovuto agli interessati per l'attività professionale dagli stessi eventualmente svolta quali dipendenti o in rappresentanza dello Stato eccettuato il compenso per lavoro straordinario per l'attività svolta oltre il normale orario di lavoro anche in eccedenza ai limiti orari previsti dalle norme in materia, e l'indennità di missione per i servizi resi fuori sede*”.

In ultimo sulla materia *de qua*, l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, con atto di regolazione datato 08.11.1999, ha definito l'attività di progettazione svolta da funzionari pubblici come “*attività professionalmente qualificata, ma non di libera professione*” ed ha ribadito il divieto per i dipendenti pubblici a tempo pieno di assumere incarichi da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di liberi professionisti e la possibilità per i dipendenti part-time di ricevere incarichi di progettazione esterna, purché previa procedura concorsuale e con le limitazioni territoriali di cui all'art. 18, comma 2 ter della legge n. 104/1994.

Aggiungasi che per i dipendenti pubblici vige, nel nostro ordinamento giuridico, il principio immanente di onnicomprensività del trattamento economico per cui non è possibile remunerare il dipendente con compensi *extra-ordinem* per compiti rientranti nelle mansioni dell'Ufficio ricoperto (*ex plurimis* Consiglio di Stato, Sezione V, 09.09.1999 n. 1027 e Sezione VI, 05.05.1995 n. 419; Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 04.01.1995 n. 94; Corte dei Conti, Sezione Campania 18.11.1991 n. 3 e 08.11.1994 n. 54, Sezione Puglia 10.05.1994 n. 43; nonché Sezione II Centrale d'Appello 30.10.2000 n. 327 e 13.03.2001 n. 115 e Sezione III Centrale d'Appello n. 179/2006).

Alla luce del quadro normativo sopra delineato si evince, senza alcuna ombra di dubbio, che il pubblico dipendente, compreso quello in servizio nel territorio regionale, non può essere in alcun modo ricompensato *extra-retribuzione* per lo svolgimento di mansioni riguardanti l'Ufficio ricoperto e che allo stesso, salvo i casi espressamente previsti da apposite disposizioni, non possono

essere conferiti incarichi libero-professionali.

Ciò posto, l'ing. Sciascia con la determina n. 162 del 05.08.1999 (segr. n. 839 del 15.09.1999) ha conferito, per la realizzazione di 700 loculi nel cimitero di Farello, incarichi libero-professionali agli ingg. Capizzello e Russo, quali coordinatori per l'esecuzione, e all'arch. Galanti, quale collaudatore statico in corso d'opera, per mansioni non rientranti nei compiti d'istituto, e remunerati secondo tariffa professionale abbattuta del 20%, ai sensi dell'art. 4 co. 12 bis della legge n. 155/1989, giusta la determina dirigenziale n. 277 del 17.11.1999 (seg. n. 1227 del 18.11.1999).

Innanzitutto, è palese la contraddizione nella quale cade l'ing. Sciascia circa l'obbligo dei suddetti dipendenti di svolgere i compiti attribuiti al di fuori dell'orario di servizio, considerato che è irragionevole il solo supporre, anche alla luce del comune buon senso, che il funzionamento di un cantiere edile possa essere subordinato all'orario di lavoro a tempo pieno di un pubblico dipendente.

Aggiungasi che nessuna norma dell'ordinamento statale, né di quello regionale autorizzava l'ing. Sciascia a conferire tali incarichi libero-professionali ai dipendenti di cui sopra, né gli stessi potevano dirsi autorizzati dall'Ente di appartenenza, considerato che la Giunta Municipale (delibera n. 186/1999) non aveva approvato il relativo regolamento predisposto dall'ing. Sciascia per il conferimento di incarichi professionali ai dipendenti.

Del resto, la *ratio* del divieto di conferire incarichi libero-professionali ai dipendenti pubblici, al di fuori delle ipotesi espressamente previste, discende dal principio di esclusività che li lega all'Ente datore di lavoro, e consiste nell'evitare commistioni di qualsiasi tipo tra interessi pubblici e privati che potrebbero minare il principio costituzionale di imparzialità dell'azione amministrativa; ciò è anche conseguenza della incompatibilità logica, prima che giuridica, tra lo svolgimento della libera professione ed il rapporto di pubblico impiego, tradizionalmente richiedente, come sopra delineato, una esclusività della prestazione lavorativa in favore dell'amministrazione di appartenenza, non esigibile da chi svolge anche una libera professione.

In ultimo, non risulta in alcun modo dimostrato che i compiti attribuiti esulassero dalle

mansioni d'ufficio degli interessati, già coinvolti a diverso titolo nella realizzazione dell'opera pubblica di cui sopra, e che non potessero essere svolti dall'ordinaria organizzazione burocratica dell'ente appaltante.

In conclusione, deve ravvisarsi in capo all'odierno convenuto il requisito soggettivo della colpa grave, considerata la chiarezza del quadro normativo di riferimento che, stante la particolare posizione apicale ricoperta dall'ing. Sciascia nell'ambito dell'apparato burocratico del Comune di Gela, non avrebbe potuto essere in alcun modo ignorata; aggiungasi che la proposta di delibera n. 186 del 24.06.1999 dallo stesso inoltrata per il conferimento di incarichi professionali a professionisti dipendenti non è stata approvata dalla Giunta Municipale, considerato il parere negativo del segretario generale che non ha ritenuto legittimo il conferimento di suddetti incarichi, e le cui argomentazioni sono state ribadite nel verbale della riunione del 21.07.1999.

Il Collegio ritiene che la nota dell'A.N.C.I. datata 08.06.1999 non possa acquisire efficacia esimente, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa in quanto la stessa reca una data anteriore alla mancata approvazione da parte della G.M. della proposta di delibera n. 186 del 24.06.1999 e alla riunione del 21.07.1999.

Il conferimento degli incarichi libero-professionali ai dipendenti del Comune di Gela ha costituito, pertanto, un danno erariale in quanto avvenuto *contra legem*, non rilevando in alcun modo che l'ente locale avrebbe ottenuto un risparmio di spesa per non avere fatto ricorso a professionisti esterni, considerato che, prescindendo da ogni ulteriore circostanza, l'effettuazione di una spesa in violazione di chiara e puntuale normativa non può trovare alcuna giustificazione da parte di una pubblica amministrazione.

Risulta assorbita ogni ulteriore questione.

Alla luce di quanto argomentato, ritenuta sussistente la responsabilità per danno erariale, il Collegio condanna il Sig. Sciascia Roberto Calogero a pagare la somma di €6.409,23 a favore del Comune di Gela, con rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici i.s.t.a.t., dal

23.10.2000 fino al giorno del deposito della sentenza e con gli interessi legali sulla somma così rivalutata dal predetto deposito al soddisfo.

Le spese di causa seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando, respinta ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda della Procura Regionale, condanna il Sig. Sciascia Roberto Calogero a pagare la somma di € 6.409,23 a favore del Comune di Gela, con rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici i.s.t.a.t., dal 23.10.2000 fino al giorno del deposito della sentenza e con gli interessi legali sulla somma così rivalutata dal predetto deposito al soddisfo; pone, altresì, a carico del convenuto le spese di giudizio che vengono liquidate a favore dello Stato e quantificate in €180,44.

Così deciso in Palermo, nelle camere di consiglio del 25 gennaio 2007 e del 21 febbraio 2007.

L' Estensore

Il Presidente

F.to *Dott. Giuseppe Colavecchio* F.to *Dott. Fabrizio Topi*

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 26 marzo 2007

Il Funzionario di Cancelleria

F.to *Dr.ssa Rita Casamichele*